

R.G. 11 2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata dai coniugi

codice fiscale

e

codice fiscale

entrambi residenti ad

rappresentati e difesi

con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore, avv.

Rilevato che il passivo riferibile alla massa di pertinenza del debitore risulta indicato in euro 1.007.787,93, mentre quello relativo alla massa della debitrice è riportato per euro 187.256,94;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio del _____ non comprende beni immobili né beni mobili di apprezzabile valore, tenuto conto che alla partecipazione sociale detenuta, nella percentuale del 55% del capitale della _____, non è attribuito alcun valore di mercato da parte del Gestore della crisi in considerazione della circostanza che l'ultimo bilancio depositato della società, posta in liquidazione nel 2013, risale al predetto anno; il _____ risulta esclusivamente titolare di un reddito da pensione, nella misura di euro 2500,00 circa;

Rilevato che, quanto al patrimonio della _____ va rilevato che lo stesso non comprende beni immobili, né beni mobili di apprezzabile valore, tenuto conto che alla partecipazione sociale dalla stessa detenuta, nella percentuale del 25% nel capitale della _____ non è attribuito alcun valore dal Gestore della crisi, posto che si tratta di società attualmente cancellata dal registro delle imprese; nel patrimonio in liquidazione della debitrice è presente un bene mobile registrato _____ e un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1500,00 mensili;

Rilevato che è compresa nella liquidazione la somma di denaro di euro 10.000,00, nella disponibilità dei creditori e di cui al doc. Y allegato alla relazione;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi al c.d. minimo vitale devono essere fissati, cumulativamente per entrambi i coniugi, in euro 1850,00 mensili, importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nonché dei criteri utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione delle soglie di povertà assoluta a relativa, con rivalutazione all'attualità, e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia (tra le quali comunque non si rinvengono voci specifiche e peculiari, tali da comportare un procedimento di individualizzazione dei costi discostandosi dai parametri standard invocati), ivi incluse quelle di locazione conformemente e nei limiti di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e considerato che il nucleo familiare rilevante è composto esclusivamente dalle persone dei ricorrenti; il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto dello stipendio precedentemente perfezionate, in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;



P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato e complessivamente, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1850,00;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

trascriva il presente decreto nel pubblico registro automobilistico in relazione all'autovettura di proprietà della ricorrente _____, indicata in motivazione;

accenda un conto corrente vincolato al G.D. e intestato alla procedura, ove dovrà essere immediatamente accreditata la somma di cui al doc. Y allegato alla relazione;

ordina ai debitori la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la _____ ad utilizzare l'autovettura _____ nei limiti in cui ciò risulterà compatibile con le procedure di vendita della stessa, da svolgersi previa stima e mediante modalità competitive;

ordina al liquidatore di comunicare al datore di lavoro della ricorrente _____ la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti inerenti le cessioni del quinto;

ordina al liquidatore di comunicare al datore di lavoro della _____ e agli enti erogatori delle prestazioni pensionistiche relative al _____ di provvedere al versamento degli emolumenti sul conto corrente intestato alla procedura, provvedendo lo stesso liquidatore, mensilmente, a corrispondere ai creditori l'importo fissato a norma dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b) con imputazione alle entrate riferibili a ciascuno dei debitori compiuta secondo criteri di proporzionalità;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;



manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 11/03/2022

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

